

**Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio integrato di gestione impianti illuminazione pubblica e semaforici” – CIG 6299061593**

**Quesito 27**

Il Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 8) Cauzione definitiva, prevede, fra le altre cose, che la cauzione garantisca “tutte le ulteriori obbligazioni connesse al contratto di appalto, nonché, ove non ricompreso nell'ambito di operatività della garanzia assicurativa di cui al seguente art. 9), il risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse”.

Compagnie assicurative interpellate per il rilascio della cauzione provvisoria, prevedente l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, hanno sollevato perplessità sulla formulazione di cui sopra, finanche ritenendola illegittima se interpretabile nel senso che la cauzione dovrebbe coprire anche scoperti e franchigie della polizza assicurativa. Nella sostanza, si lamenta il pericolo di spostare l'ambito di operatività della garanzia definitiva dal campo della responsabilità contrattuale a quello della responsabilità extracontrattuale.

Quanto ciò premesso, si chiede alla Stazione Appaltante conferma che l'ambito di operatività della cauzione definitiva è esattamente corrispondente a quello indicato dall'art. 113 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, per cui “La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento...”.

**Risposta**

Si conferma che l'ambito di operatività della cauzione definitiva è quello corrispondente all'art. 113 comma 5 del D.Lgs 163/2006

**Quesito 28**

Nell'allegato “E PARTE C”, a pag 8, qualora il progettista illuminotecnico indicato nell'allegato E lett. c), non abbia una sua P.IVA ma sia un dipendente o legale rappresentante di una società di ingegneria, è corretto compilare solo il codice fiscale personale del progettista oppure è necessario compilare il codice fiscale e la partita iva relativi alla società di cui è dipendente/ legale rappresentante? Inoltre si richiede, qualora il progettista indicato sia dipendente/legale rappresentante di una società di ingegneria, se i 10 servizi di progettazione da elencare possano essere quelli relativi alla società di ingegneria oppure se devono essere quelli unicamente firmati a nome del progettista indicato.

**Risposta**

Nel caso in cui il progettista, abilitato all'esercizio della professione, non sia un libero professionista munito di partita IVA, nell'allegato “E parte C” devono risultare anche i dati della società di cui egli è dipendente/rappresentante legale, in quanto tale progettista deve agire in nome e per conto della società. I requisiti richiesti per il progettista devono essere posseduti e dichiarati anche dalla società, ad eccezione del requisito relativo ai “10 servizi di progettazione realizzati” da elencare, che devono essere posseduti e quindi essere a firma del progettista individuato.

**Quesito 29**

Nel Disciplinare di gara, art.2, art. 7.1 lett b), art. 8.2, e nel CSA art. 1.7, si definisce che la qualificazione SOA OG10 Class IV sia necessaria esclusivamente per l'esecuzione della prestazione secondaria di “lavori di messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico” (art. 1.1.2 CSA), così come anche sottolineato al punto 27 dell'allegato B “Dichiarazione requisiti generali” .

In caso si faccia ricorso all'avvalimento della certificazione SOA, si chiede, essendo tale requisito relativo esclusivamente ad una prestazione secondaria che deve essere obbligatoriamente conclusa entro il 12° mese dalla data di inizio contratto (art. 4 CSA), di poter aggiungere, come è consuetudine in questi casi, una clausola nel contratto di avvalimento (da allegare al modulo E1) per la quale “la

responsabilità dell'impresa ausiliaria (che assume con contratto di avvalimento la responsabilità solidale con l'Impresa ausiliata nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla parte dei lavori che riguardano le attività svolte dalla ditta ausiliaria) si estende fino al collaudo e, dopo quest'ultimo, in relazione alle eventuali responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile”.

In caso positivo si chiede quindi di poter modificare il modulo “allegato E1” alla lett. b) da “.... l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto” a “.... l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere a disposizione le risorse necessarie fino al collaudo degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici da riqualificare (di cui all'art.1.1.2 del CSA)”

### **Risposta**

Si conferma, nel caso di avvalimento di SOA, poiché l'esecuzione dei lavori ha una durata nettamente inferiore a quella complessiva dell'appalto, corretta la clausola del contratto di avvalimento (allegato al modulo E1) nella quale viene stabilito che la responsabilità solidale dell'Impresa ausiliaria con l'Impresa ausiliata nei confronti della Stazione Appaltante si estende fino al collaudo e, dopo quest'ultimo, in relazione alle eventuali responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile. Si precisa che la responsabilità solidale della ditta ausiliaria deve riferirsi all'intero ambito operativo per il quale è stato prestato il requisito Soa.

Si conferma inoltre corretta la modifica dell'allegato E1 lett b, inserendo “.... l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere a disposizione le risorse necessarie fino al collaudo degli impianti di illuminazione pubblica e semaforici da riqualificare (di cui all'art.1.1.2 del CSA)” in sostituzione di “.... l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto”.

Ad integrazione della risposta al **quesito 23 del 2015 08 31** si precisa che nel caso la ditta ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore per l'esecuzione dei lavori rientranti nella categoria OG10, sia corretto barrare al punto 27 dell'allegato “B Disc dichiarazione requisiti generali”, l'opzione che il concorrente “*intende subappaltare i lavori alla seguente impresa....*”, ferma restando la dichiarazione al punto f dell'allegato “E Disc dichiarazione requisiti capacità economica finanziaria e tecnico professionale” “*di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG10 classifica IV*”.

### **Quesito 30**

Al punto 7.5 del Disciplinare di gara "Requisiti del progettista illuminotecnico", viene richiesto che il progettista debba aver svolto negli ultimi 5 anni almeno 10 servizi di progettazione di impianti di illuminazione pubblica.

A tal uopo, si chiede se tale requisito può essere soddisfatto indicando in sede di gara più progettisti riuniti in RTP e in caso affermativo in quale percentuale deve essere posseduto tale requisito dalla mandataria e dalle mandanti.

### **Risposta**

Si conferma la possibilità di soddisfare il requisito di cui al punto 7.5 del Disciplinare di gara "Requisiti del progettista illuminotecnico", relativo alla realizzazione negli ultimi 5 anni almeno 10 servizi di progettazione di impianti di illuminazione pubblica, mediante l'indicazione di più progettisti riuniti in RTP.

In tal caso è necessario che il RTP sia conforme alla relativa disciplina prevista dalla normativa vigente (in particolare vedasi artt. 37 e 90 del D.Lgs 163/2006, art 253 e ss del DPR 207/2010, in quanto compatibili).

Per quanto riguarda il possesso del sopracitato requisito, la mandataria deve possederlo in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, la restante parte deve essere posseduta cumulativamente dal raggruppamento.

### **Quesito 31**

In riferimento alla procedura aperta per l'affidamento in appalto del "SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI" CIG [6299061593], ed in relazione ai chiarimenti pubblicati da codesta spett.le Amministrazione, con particolare riferimento a quanto precisato ieri 31-08-15, abbiamo riscontrato l'opportunità di potere rivedere, in senso migliorativo, l'articolazione della ns. offerta.

Per le necessità connesse con ulteriori sopralluoghi e calcoli, siamo a richiedere una proroga dei termini di consegna della gara, attualmente previsti per il 15/09 c.a., di ulteriori 15 gg.

### **Risposta**

Vedasi avviso di proroga del 04/09/2015 già pubblicato sul sito internet

### **Quesito 32**

A) Nell'allegato F, parte relativa all'Id1, vengono definiti i consumi dei punti ex enel sole di cui all'allegato C2.2a. Si è riscontrato:

1) che nell'allegato C2.2a mancano i dati relativi al quadro 036040-Q000042-001 invece presente nella riga 38 dell'allegato F; si prega di integrare la documentazione C2.2.a con i dati relativi a questo quadro mancante;

2) i dati dei consumi presenti nell'allegato F dalle celle da E9 a E72 non risultano coerenti con quanto si ottiene applicando la formula di cui al paragrafo 6.2.1 del CSA alla quantità e tipologia di corpi illuminanti definita nell'allegato C2.2a.

Es: Nel quadro 036040-Q000050-001 sono presenti 41 corpi illuminanti a vapori ad alta pressione da 100W, applicando la formula di cui al 6.2.1 del CSA, inserendo  $LM=0,95$   $FC=1$ ,  $hh=4200$ ,  $perd. imp=1,03$ ,  $FF=1$ ,  $poten=118$ , il consumo in uscita è pari a 19882,7286 kWh, mentre nella cella E43 dell'allegato F relativa al medesimo quadro è inserito il valore 27729 kWh.

Siamo pertanto a richiedere con quale formula sono stati calcolati i consumi dei punti luce ex enel sole presenti nelle celle da E9 a E27 (e se per calcolarne il risparmio si debba effettivamente applicare la formula di cui al 6.2.1 del CSA);

3) nell'allegato G, cella S8, si fa riferimento a 2416 punti ex enel sole. Si nota che la somma dei punti luce dei quadri indicati nell'allegato F (celle da C9 a C72) sono solo 2390. Inoltre nell'allegato F non si fa riferimento ai quadri ex enel sole 036040-Q000080-001, 036040-Q000090-001, 036040-Q000091-001, 036040-Q000092-001, 036040-Q000093-001 presenti invece nel file C.2.2a. Si chiede pertanto di chiarire se i punti luce ex enel sole oggetto di interventi facoltativi Id1 siano effettivamente solo quelli relativi ai quadri indicati nell'allegato F nelle celle da C9 a C72.

### **Risposta**

In data 18.09.2015 è stato pubblicato sul sito l'elaborato C2.2a corretto, con denominazione "16 C2.2a – tabella SdF punti luce ex Enel Sole 2015 09 18" a cui fare riferimento. Tale documento è da intendersi in sostituzione del foglio di lavoro C2.2a all'interno del documento "15 tabelle stato di fatto e di progetto 2015 07 24.xls", recante, in effetti, per mero errore materiale, dati inesatti.

Il nuovo elaborato C2.2a, come sostituito risulta quindi congruo con i dati riportati nell'Allegato F di cui ai quesiti A), punto 1), punto 2) e punto 3).

Si conferma che il numero di punti luce sono 2416, come indicato nella cella S8 dell'Allegato G.

### **Quesito 33**

1) Nel paragrafo relativo ai requisiti minimi per le colonnine di ricarica, al punto “i”, vengono richieste 2 prese da concordare con la Stazione appaltante; siamo gentilmente a chiedere di specificare la potenza richiesta.

2) Nel paragrafo relativo al software lato "interfaccia operatore", al punto “vi”, viene richiesta la “conoscenza in tempo reale della disponibilità delle colonnine in ogni stazione e di quelle in uso”; siamo a chiedere se si intende:

A.un semplice collegamento della colonnina ad un pc portatile in loco per leggere i dati di funzionamento;

B.un controllo in remoto da parte di un operatore dell'Amministrazione Comunale nella propria postazione in ufficio, con collegamento:

B1) o via cavo;

B2) o router wi-fi (verso un hot-spot del Comune, tipo parcheggio in piazza con wi-fi libero);

B3) o router 3G (con SIM per invio dati).

3) La ricarica è a semplice identificazione della smartcard o è a pagamento con quindi necessità di collegamento ad un server che autorizzi la ricarica con importi a scalare?

### **Risposta**

Si precisa che, come previsto nell'allegato F al CSA modello Offerta tecnica, nel foglio di lavoro “All Id6”, le potenze delle colonnine saranno decise in accordo tra la stazione appaltante e l'appaltatore, in sede di progettazione definitiva. Inoltre come si evince dalla descrizione delle caratteristiche del software, il controllo richiesto è di tipo remoto da terminale dell'operatore. La tipologia del collegamento sarà esaminata in sede di progettazione definitiva una volta individuati definitivamente le postazioni delle colonnine di ricarica. La smartcard, come specificato, nell'allegato Id6, deve permettere l'identificazione dell'utente, la sua abilitazione all'utilizzo della colonnina di ricarica, ed, a conclusione dell'operazione, la scrittura dell'avvenuta ricarica sulla smartcard.